



CH-3003 Berna, BAZG, DBOP/ZSUD

Via e-mail

Comitato Rally

Sig. Max Beltrami

maxbeltrami@ticino.com

Vostro segno: Richieste del 19.08.2026

Riferimento dell'incarto: 213.1-2026-ZSUD-0014

Collaboratore/-trice: A. Comitti

Lugano, 21 agosto 2026

“28° Rally del Ticino” del 18 e 19 settembre 2026: Disposizioni doganali e autorizzazione all'ammissione temporanea

Gentili signore, egregi signori,

in merito alla sopracitata manifestazione automobilistica vi comunichiamo quanto segue:

1 Disposizioni doganali da osservare dai piloti o dai trasportatori, al momento del passaggio del confine.

1.1 Trattamento doganale delle autovetture da corsa importate, per l'uso temporaneo, da parte di piloti domiciliati in Svizzera

Per impiegare temporaneamente le autovetture estere da rally, al momento dell'entrata del veicolo i piloti domiciliati in Svizzera devono richiedere ai nostri servizi doganali il rilascio di un certificato di annotazione (modulo 15.25; valido 1 mese, allestito senza garanzia né deposito dei tributi). Il modulo 15.25 deve essere firmato o dal pilota destinatario del veicolo oppure, se quest'ultimo non fosse presente al momento del trattamento doganale, dal trasportatore. Tuttavia, chi firma il documento sarà ritenuto responsabile in caso di omissioni procedurali con conseguente riscossione dei tributi ed eventuali sanzioni.

L'importo pagato per la controprestazione (prezzo di locazione) soggiace al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) dell'8.1% e verrà incassato, al momento dell'entrata in Svizzera, all'atto dell'allestimento del summenzionato certificato d'annotazione, da parte del personale doganale in servizio.

1.2 Trattamento doganale dei carburanti importati in bidoni di scorta o in taniche

Il carburante importato in bidoni di scorta o in taniche è esente da tributi sino a 25 litri al massimo. Deve trattarsi dello stesso tipo di carburante come quello utilizzato nel veicolo che entra in Svizzera. Le quantità eccedenti sono assoggettate al dazio e all'IVA (aliquota di dazio: CHF 0.75 / litro; aliquota di IVA: 8.1% sul valore).

Favorite cortesemente informare i piloti iscritti al vostro Rally di quanto sopra esposto.

2 Autorizzazione per l'importazione temporanea di apparecchiature per il cronometraggio, dispositivi Soft crash e strumenti radio portatili / mobili e stazioni fisse.

- Le apparecchiature per il cronometraggio, i dispositivi Soft crash nonché gli strumenti radio elencati nei documenti allegati di F.I.Cr. Como, M2A Management Srl e RDS Sport Technology Services, che l'organizzatore del 28° Rally del Ticino impiega temporaneamente nel territorio doganale svizzero, possono essere ammessi nel regime di ammissione temporanea senza formalità doganali;
- al momento del passaggio del confine presso la Dogana Sud – Brogeda Autostrada, il trasportatore dovrà annunciare le merci e presentare, in duplice copia, il rispettivo documento con copia della presente autorizzazione;
- tutto il materiale autorizzato nel regime di ammissione temporanea dovrà essere integralmente riesportato in Italia al termine della manifestazione e dichiarato in uscita presso il **medesimo** ufficio doganale;
- la presente autorizzazione è valida fino alla fine del 28° Rally del Ticino e contempla esclusivamente le formalità doganali svizzere. Il suo contenuto non dà diritto a una corrispondente concessione da parte del Paese estero limitrofo interessato.

Richiamiamo alla vostra attenzione il fatto che l'omessa, o l'inesatta dichiarazione all'importazione al confine, o l'impiego di vetture non correttamente trattate doganalmente, costituisce un'infrazione punibile a norma di legge. L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini si riserva di eseguire dei controlli in qualsiasi momento della manifestazione.

Copia di questo scritto è trasmessa per posta elettronica alla Dogana Chiasso per esecuzione, e all'Ufficio delle dogane di Como per informazione.

Il presente scritto costituisce una decisione ai sensi della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) che può essere impugnata entro 30 giorni dalla sua notificazione presentando ricorso all'Ufficio federale della dogana e sicurezza dei confini, Stato maggiore di direzione, Procedura di ricorso, Taubenstrasse 16, 3003 Berna. Gli atti scritti devono essere consegnati all'autorità oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero o una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. A tenore dell'art. 52 PA l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata (inclusa la busta) e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.

Il termine di ricorso non decorre (art. 22a PA):

- a) dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
- b) dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
- c) dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso

Vi auguriamo già sin d'ora un ottimo successo alla vostra manifestazione.

Distinti saluti

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini

Saskia van Summeren
Dogana Sud
Capa Esecuzione dei compiti

Allegati:

- Elenco apparecchiature F.I.Cr. Como;
- Attestazione M2A Management Srl, Lavagno (I);
- Elenco RDS Sport Technology Services.